

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, _____, codice fiscale _____, in persona di _____ e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede, di seguito per brevità anche "Committente" o "Amministrazione",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore",

PREMESSO CHE

- a. l'Amministrazione, nell'ambito del Disciplinare stipulato con la Consip S.p.A. in data 13 marzo 2012, avente ad oggetto l'espletamento da parte di Consip di attività di supporto in materia di acquisizione di beni e servizi occorrenti anche per fronteggiare le emergenze, ha conferito alla detta Consip S.p.A. l'incarico di svolgere, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, una procedura di gara in ambito comunitario per l'affidamento dei servizi di Information Technology per conto del Dipartimento della Protezione Civile;
- b. la Consip S.p.A. ha indetto la gara di cui al punto che precede con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____;
- c. in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- d. l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.1 S;
- e. l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- f. successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, l'Amministrazione procederà alla sottoscrizione del contratto di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g. il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **5480792CA0**;



- h. il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i. Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- j. in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- k. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico e relative appendici; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale;
 - b) Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro;
 - c) Supporto specialistico;
 - d) Sviluppo e manutenzione delle applicazioni:
 - i. Sviluppo e manutenzione evolutiva e adeguativa delle applicazioni;
 - ii. Manutenzione correttiva delle applicazioni;
 - e) Supporto tecnico-redazionale dei siti web, piattaforme e-learning e social network;
 - f) Servizi di formazione.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.



3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei servizi a consumo, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza dell'importo derivante dalla somma dei corrispettivi massimi di cui all'articolo 16 S, comma 1, lettere c), d) e g). Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati prevalentemente presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site a Roma in via Ulpiano 11, in via Vitorchiano 4 , in via Affile 142, ed in parte presso la sede dove il Fornitore avrà collocato il proprio Centro Servizi. Sono inoltre previsti interventi periodici on-site presso le sedi dei 21 Centri funzionali decentrati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Fornitore deve inoltre assicurare la disponibilità ad operare sull'intero territorio nazionale per i servizi di supporto che saranno richiesti dal Dipartimento della Protezione Civile per la gestione delle situazioni di emergenza.
7. La realizzazione/modifica dei siti web, piattaforme e-learning e social network dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
9. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.



2. Si precisa che nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale l'Impresa è tenuta ad erogare solo il servizio di manutenzione correttiva in garanzia sul software/sito rilasciato e/o modificato nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula, l'Impresa dovrà affiancare il fornitore che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza, secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica se migliorativi. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi eseguiti.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale



di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art. 53 e 54 del D.Lgs. n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
7. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica. L'Amministrazione potrà, al termine del contratto, richiedere al Fornitore che venga trasferita all'Amministrazione, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, la titolarità della licenza d'uso della piattaforma di monitoraggio offerta.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE



1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 3 (tre) anni ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni dei singoli servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, sono specificate nel capitolo 5 del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto specialistico, ivi inclusi gli interventi di figure professionali fuori orario, di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del



Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 735 (settecentotrentacinque) giornate/persona.

3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva e adeguativa delle applicazioni di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto i, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 24.000 (ventiquattromila) Punti Funzione.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di formazione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), la dimensione massima è pari a 90 (novanta) giorni/aula.
5. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, danzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro 20 (venti) giorni solari dalla data di decorrenza contrattuale, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Rilievi e Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S GARANZIE



1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro i 20 (venti) giorni solari dalla data di decorrenza contrattuale dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro" denominato "Piano di subentro", di cui al paragrafo Pianificazione e Consuntivazione del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa, almeno 20 giorni solari antecedenti la data prevista di inizio fornitura, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro Generale", di cui al paragrafo Pianificazione e Consuntivazione del Capitolato Tecnico contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, pena l'applicazione delle penali.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
4. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 2, l'Impresa si impegna a consegnare trimestralmente il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.



5. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione della Committente, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate trimestralmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) indica, tra le proprie risorse, un Responsabile Tecnico del Contratto nella persona del(la) sig.(ra) _____, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possano a lui(lei) fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa dovrà consegnare il *curriculum* del Responsabile Tecnico del Contratto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi - ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curriculum* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e sue Appendici, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte, e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.



5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum/dal ricevimento della relativa richiesta.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari allo 0,3% (zerovirgolate per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato



tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Rilievi e Penali".

2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "*ritardo o mancata consegna dei prodotti*".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dal termine del relativo periodo di riferimento per quanto attiene ai servizi a canone;
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dal termine della fase progettuale o della prestazione per quanto riguarda i servizi a consumo.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322 e 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.



6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” ovvero “Data di accettazione del servizio”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica di cui al precedente comma 2, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
12. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell’Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE ISO 9001

1. L’Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.



2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2008**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S **SERVIZIO DI FORMAZIONE**

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Committente, ad erogare il servizio di formazione, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione, secondo la quantificazione prevista nell'articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi".
2. I corsi dovranno essere erogati da personale rispondente al profilo professionale di "formatore" come descritto nell'Appendice 2 al Capitolato tecnico e organizzati per un numero indicativamente pari a 15 (quindici) risorse per sessione.
3. La Committente provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali.
5. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
6. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di formazione.
7. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati e sottoposti all'approvazione da parte dell'Amministrazione.



ARTICOLO 15 S RILIEVI E PENALI

1. Per ogni 2 giorni lavorativi di ritardo, o loro frazione, eccedenti il valore di soglia dell'indicatore **"IQ03 - Inserimento/sostituzione del personale"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente emetterà un rilievo nei confronti dell'Impresa.
2. Per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, o loro frazione, eccedenti il valore di soglia dell'indicatore **"IQ04 - Tempestività nella consegna della documentazione"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente emetterà un rilievo nei confronti dell'Impresa.
3. **Rilievi sulla fornitura.**
Per ogni rilievo eccedente il valore di soglia dell'indicatore **"IQ05 - Rilievi sulla fornitura"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,1 (zerovirgolauno) per mille dell'intero importo contrattuale.
4. **Inadeguatezza del personale.**
Per ogni sostituzione di risorsa richiesta dall'Amministrazione, perché non ritenuta adeguata, eccedente il valore di soglia dell'indicatore **"IQ01 - Personale della fornitura inadeguato"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 (zerovirgolatre) per mille dell'intero importo contrattuale.
5. **Eccesso Turn over del personale.**
Per ogni sostituzione di risorsa impegnata nell'erogazione dei servizi, sostituita su iniziativa dell'Impresa, eccedente il valore di soglia dell'indicatore **"IQ02 - Turn over del personale"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" (fatte salve le eccezioni ivi descritte) entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari a:
 - allo 0,3 (zerovirgolatre) per mille dell'intero importo contrattuale per le risorse operative;
 - allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'intero importo contrattuale per il Responsabile Tecnico del Contratto.
6. **Indisponibilità dei Servizi/applicazioni.**
Per ogni decimo di punto percentuale (0,1%) dello scostamento complessivo per ciascuna classe A, B degli indicatori **"IQ06_xxx di "Disponibilità dei Servizi/applicazioni"** descritti nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatré per cento) del canone trimestrale relativo al servizio di "Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale".



7. Indisponibilità dei Sistemi.

Per ogni decimo di punto percentuale (0,1%) dello scostamento complessivo per ciascuna classe A, B degli indicatori **"IQ07_xxx di "Disponibilità dei Sistemi"** descritti nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolate per cento) del canone trimestrale relativo al servizio di "Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale".

8. Tempestività di ripristino dell'operatività di sistemi, apparati di rete e servizi.

Per ogni malfunzionamento non risolto eccedente il valore di soglia dell'indicatore **"IQ08 - Ripristino dell'operatività di sistemi, apparati di rete e servizi"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolate per cento) del canone trimestrale relativo al servizio di "Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale".

9. Tempestività di esecuzione delle attività su sistemi, apparati di rete ed applicazioni.

Per ogni punto percentuale (1%) inferiore al valore limite dell'indicatore **"IQ09 - Esecuzione delle attività su sistemi, apparati di rete ed applicazioni"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolate per cento) del canone trimestrale relativo al servizio di "Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale".

10. Tempestività di ripristino dell'operatività delle postazioni di lavoro.

Per ogni decimo di punto percentuale (0,1%) inferiore al valore di soglia dell'indicatore **"IQ10 - Ripristino dell'operatività delle postazioni di lavoro"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille del canone trimestrale relativo al servizio di "Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro".

11. Tempestività di esecuzione delle attività IMAC sulle postazioni di lavoro.

Per ogni decimo di punto percentuale (0,1%) inferiore al valore di soglia limite dell'indicatore **"IQ11- Esecuzione delle attività IMAC sulle postazioni di lavoro"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolate) del canone trimestrale relativo al servizio di "Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro".

12. Ritardo nell'attivazione degli interventi di supporto.

Per ogni giorno lavorativo o sua frazione eccedente il valore di soglia dell'indicatore **"IQ12 - Attivazione degli interventi di supporto"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di



riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari all' 1 (uno) per mille del canone trimestrale relativo al servizio di "Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale".

13. Ritardo nei tempi di ripristino dell'operatività delle applicazioni.

Per ogni ora lavorativa o sua frazione eccedente il valore di soglia dell'indicatore **"IQ13 - Tempestività di ripristino dell'operatività delle applicazioni"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del canone trimestrale relativo al "Servizio di manutenzione correttiva delle applicazioni".

14. Malfunzionamenti a seguito di interventi correttivi.

Per ogni punto percentuale (1%) eccedente il valore soglia dell'indicatore **"IQ14 - Efficacia degli interventi di manutenzione correttiva"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolate per cento) del canone trimestrale relativo al "Servizio di manutenzione correttiva delle applicazioni".

15. Slittamento di una fase.

Per ogni giorno lavorativo eccedente il valore soglia dell'indicatore **"IQ15 - Slittamento di una fase"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,1 (zerovirgolauno) per mille dell'intero importo contrattuale.

16. Ritardo nei tempi di ripristino delle funzionalità dei siti web.

Per ogni intervento effettuato oltre il "Tempo massimo di risoluzione" eccedente il valore di soglia dell'indicatore **"IQ17 - Tempestività di ripristino delle funzionalità dei siti web"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura", entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatepercento) del canone trimestrale relativo al servizio di "Supporto tecnico e redazionale siti web, piattaforme e-learning e social network".

17. Slittamento delle scadenze.

Per ogni giorno lavorativo eccedente il valore soglia dell'indicatore **"IQ18 - Slittamento delle scadenze"** descritto nell'"Appendice 3 - Indicatori di qualità della fornitura" entro il periodo di riferimento precedente la rilevazione, la Committente applicherà una penale pari 0,3% (zerovirgolatepercento) del canone trimestrale relativo al servizio di "Supporto tecnico e redazionale siti web, piattaforme e-learning e social network".

18. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio e certificazione ISO 9001" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di



- applicare una penale pari allo 0,1 (zerovirgolauno) per mille dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
19. La Committente si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 1 (uno) per cento del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari all'1 (uno) per cento del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
21. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
22. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
23. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
24. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16 S CORRISPETTIVO



1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) il corrispettivo massimo per il servizio di “Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - b) il corrispettivo massimo per il servizio di “Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - c) il corrispettivo massimo per il servizio di “Supporto specialistico”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - d) il corrispettivo massimo per il servizio di “Sviluppo e manutenzione evolutiva e adeguativa delle applicazioni”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera d), punto i), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - e) il corrispettivo massimo per il servizio di “Manutenzione correttiva delle applicazioni”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera d), punto ii), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - f) il corrispettivo massimo per il servizio di “Supporto tecnico-redazionale dei siti web, piattaforme e-learning e social network”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera e), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - g) il corrispettivo massimo per il servizio di “Formazione”, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera f), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - h) il corrispettivo massimo per rimborsi per trasferte è pari ad € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per complessivi 600 giorni di trasferta;
 - i) Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari ad € 1.120,00 = (millecentoventi/00).
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed



indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 5. Si precisa che il Fornitore deve indicare i PF effettivi di tipo ADD, CHG e DEL; ai fini della remunerazione i PF di tipo DEL (Delete) corrispondono al 10% della tariffa unitaria del PF di tipo ADD/CHG di cui al successivo comma 5.

3. Per gli obiettivi di supporto specialistico per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno "a corpo", il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 10.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun trimestre solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 10.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P di tipo ADD/CHG è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
6. Il canone trimestrale per il servizio di "Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
7. Il canone trimestrale per il servizio di "Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
8. Il canone trimestrale per il servizio di "Supporto tecnico-redazionale dei siti web, piattaforme e-learning e social network" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
9. Il canone trimestrale per il servizio di "Manutenzione correttiva delle applicazioni" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
10. Le tariffe (da intendersi comprensive della reperibilità) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista Senior	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista Junior	€ _____, ____ = (____/____)
Formatore	€ _____, ____ = (____/____)
Figura professionale per Intervento fuori orario	Euro/ora
Sistemista Senior	€ _____, ____ = (____/____)
Web Editor	€ _____, ____ = (____/____)

11. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



12. Le tariffe, i canoni mensili ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
13. In relazione ai servizi di "Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale" e di "Assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro", il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - a) 95% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione";
 - b) 5% da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione, rispettivamente per i suddetti servizi, "IP01" e "IP02" di cui alla stessa Appendice 3 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione".
14. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
15. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
16. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 17 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a. **per ciascun obiettivo del servizio di "Sviluppo, Manutenzione evolutiva e adeguativa":**
 - il 90% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo" comma 2, e secondo quanto specificato al paragrafo 8.5 "Modalità progettuale" del Capitolato Tecnico, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo. Nel caso in cui l'obiettivo debba essere cancellato su decisione dell'Amministrazione posteriormente al termine della fase di "Analisi dei requisiti utente", l'Impresa potrà emettere fattura pari a:



- il 25% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 2, e secondo quanto specificato al paragrafo 8.5 “Modalità progettuale” del Capitolato Tecnico, se la cancellazione avviene al termine della fase di “Analisi dei requisiti utente”;
 - il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 2, e secondo quanto specificato al paragrafo 8.5 “Modalità progettuale” del Capitolato Tecnico, se la cancellazione avviene al termine della fase di “Progettazione di dettaglio”;
 - l’80 % del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 2, e secondo quanto specificato al paragrafo 8.5 “Modalità progettuale” del Capitolato Tecnico, se la cancellazione avviene al termine della fase di “Sviluppo e test”. Nulla sarà dovuto al Fornitore se la cancellazione avverrà prima del termine della fase di “Analisi dei requisiti utente”.
- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo” comma 2, e secondo quanto specificato al paragrafo 8.5 “Modalità progettuale” del Capitolato Tecnico, a seguito delle relative verifiche di conformità.

La Committente procederà:

- a liquidare la parte fissa del 90% in via posticipata a seguito delle relative verifiche di conformità;
- a liquidare la parte variabile del 10% in via posticipata, a seguito delle relative verifiche di conformità.

Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.

b. per l’attività di “Gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale”, “Assistenza agli utenti e gestione delle Postazioni di lavoro”, “Servizio di manutenzione correttiva delle applicazioni”, “Supporto tecnico-redazionale dei siti web, piattaforme e-learning e social network”

- con cadenza trimestrale posticipata, un importo pari al canone rispettivamente indicato all’art. 16 S “Corrispettivo”, successivamente all’esito positivo delle relative verifiche di conformità.

c. interventi di tipo “a tempo e spesa” e “a corpo”:

- con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato come approvato dalla Committente e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.



2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuta e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
6. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 5480792CA0, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo _____@_____.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
 - tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "_____."
8. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Amministrazione stessa in apposita comunicazione.



- *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
 - *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
 - *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio di Tesoreria di _____, al numero di fax _____ ovvero alla e-mail: _____ tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all'Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
10. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata Legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Amministrazione.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere



ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 18 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;



- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 7 S “Garanzie”, art. 12 S “Verifica di conformità”, art. 13 S “Monitoraggio e certificazione ISO 9001”, art. 15 S “Rilievi e Penali”, art. 19 S “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 4 G “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice di comportamento”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 19 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i



subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di Information Technology per conto del Dipartimento della Protezione Civile

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 6 S - Piano della Qualità

Articolo 7 S - Garanzie

Articolo 8 S - Subappalto

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione ISO 9001

Articolo 14 S - Servizio di formazione

Articolo 15 S - Rilievi e Penali

Articolo 16 S - Corrispettivo

Articolo 17 S - Fatturazione

Articolo 18 S - Risoluzione

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di Information Technology per conto del Dipartimento della Protezione Civile

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice di comportamento Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva
espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
